Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA — DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° — Roma - Giovedì, 5 luglio 1928 - Anno VI — Numero 155

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

1834. — LEGGE 7 giugno 1928, n. 1389.
Conversione in legge del R. decreto-legge 4 settembre 1927, n. 1746, che modifica le disposizioni del R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 53, concernente la sistemazione e fusione dei servizi del comune unificato di Genova . . . . Pag. 3115

1835. — LEGGE 20 maggio 1928, n. 1390.
Conversione in legge del R. decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1502, concernente provvedimenti sul servizio del chinino dello Stato e sulla erogazione dei premi e sussidi per diminuire le cause della malaria . . Pag. 3115

1836. — LEGGE 31 maggio 1928, n. 1388.
Condono a favore dei Comuni delle Provincie venete e di Mantova delle quote di spese da essi tuttora dovute al Tesoro dello Stato per spedalità dipendenti dal ricovero dei rispettivi malati poveri negli ospedali austro-ungarici . . . . Pag. 3115

1837. — LEGGE 21 giugno 1928, n. 1391.
Integrazione delle disposizioni dell'art. 4 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313, circa la sperimentazione agraria . . . . Pag. 3115

1838. — LEGGE 14 giugno 1928, n. 1392.
Conversione in legge del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2124, che reca modificazioni al R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, portante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali . . . Pag. 3116

1839. — LEGGE 14 giugno 1928, n. 1393.
Conversione in legge del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1565, che modifica l'art. 5 del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, riguardante l'istituzione di un ufficio centrale del Dopolavoro postelegrafonico. Pag. 3116

1840. — LEGGE 17 maggio 1928, n. 1395.
Conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1163, portante proroga al termine di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 3 aprile 1926, n. 630, per l'esonero dal servizio dei salariati addetti all'Officina governativa delle carte-valori . . . . Pag. 3116

1841. — LEGGE 7 giugno 1928, n. 1396.
Conversione in legge del R. decreto-legge 12 gennaio 1928, n. 38, concernente provvedimenti relativi ai depositi eseguiti a scopo cauzionale presso la Cassa depositi e prestiti dalle imprese assicuratrici . . . . . Pag. 3116

1842. — LEGGE 7 giugno 1928, n. 1397.
Conversione in legge del R. decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2192, concernente operazione di conto corrente fra la Cassa depositi e prestiti e la Cassa di risparmio delle Provincie lombarde per finanziamento a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato . . . . Pag. 3117

1843. — LEGGE 14 giugno 1928, n. 1398.
Ampliamento e facilitazioni delle operazioni di mutuo della Cassa depositi e prestiti . . . . . . Pag. 3117

1844. — REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. 1317.
Modificazione della circoscrizione, da provinciale a regionale, dei Sindacati degli autori e scrittori, delle belle arti, dei musicisti, dei dottori in scienze economiche e commerciali e dottori in scienze sociali, dei ragionieri, degli architet : e dei chimici laureati . . . Pag. 3118

1845. — REGIO DECRETO 14 giugno 1928, n. 1399.
Approvazione del regolamento per i servizi comunali delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine. Pag. 3120

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1928.
Istituzione del campo di fortuna di Bovino, in provincia di Foggia . . . . Pag. 3124

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1928.
Istituzione del campo di fortuna di Tortoreto, in provincia di Teramo . . . . Pag. 3125

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1928.
Istituzione del campo di fortuna di Modena, in provincia di Modena . . . . Pag. 3125

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1928.
Istituzione del campo di fortuna di Fossacesia, in provincia di Chieti . . . . Pag. 3125

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1928.
Istituzione del campo di fortuna di Borore, in provincia di Nuoro . . . . Pag. 3126

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1928.
Istituzione del campo di fortuna di Levaldigi, in provincia di Cuneo . . . . Pag. 3126

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1928.
Istituzione del campo di fortuna di Mondovì, in provincia di Cuneo . . . . Pag. 3126

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1928.
Istituzione del campo di fortuna di Murello, in provincia di Cuneo . . . . Pag. 3127

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1928.
Istituzione dell'idroscalo di fortuna di Milano, in provincia di Milano . . . . Pag. 3127

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1928.
Istituzione del campo di fortuna di Porto San Giorgio, in provincia di Ascoli Piceno . . . . Pag. 3127

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1928.
Istituzione del campo di fortuna di Domodossola, in provincia di Novara . . . . Pag. 3128

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1928.
Istituzione del campo di fortuna di Fondo Toce, in provincia di Novara . . . . Pag. 3128

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1928.
Istituzione del campo di fortuna di Ariano di Puglia, in provincia di Avellino . . . . Pag. 3129

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1928.
Istituzione del campo di fortuna di Terni, in provincia di Terni . . . . Pag. 3129

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1928.
Istituzione del campo di fortuna di Cerignola, in provincia di Foggia . . . . Pag. 3129

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1928.
Istituzione del campo di fortuna di San Severo, in provincia di Foggia . . . . Pag. 3130

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1928.
Istituzione del campo di fortuna di Sezze Romano, in provincia di Roma . . . . Pag. 3130

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1928.
Istituzione del campo di fortuna di Termoli, in provincia di Campobasso . . . . Pag. 3130

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1928.
Istituzione del campo di fortuna di Pescara, in provincia di Chieti . . . . Pag. 3131

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1928.
Istituzione del campo di fortuna di Dubino, in provincie di Como e Sondrio . . . . Pag. 3131

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1928.
Istituzione del campo di fortuna di Palazzo San Gervasio, in provincia di Bari . . . . Pag. 3131

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1928.
Istituzione del campo di fortuna di Oulx, in provincia di Torino . . . . Pag. 3132

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1928.
Istituzione del campo di fortuna di Aosta, in provincia di Aosta . . . . Pag. 3132

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1928.
Istituzione del campo di fortuna di Gioia del Colle, in provincia di Bari . . . . Pag. 3132

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1928.
Istituzione del campo di fortuna di Sessa Aurunca, in provincia di Napoli . . . . Pag. 3133

BANDI DI CONCORSO

Ministero dell'economia nazionale:
Concorso per la cattedra di professore non stabile di economia politica presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania. . . . . . . Pag. 3133
Concorso per la cattedra di professore non stabile di storia economica presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania . . . . Pag. 3134

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici: Approvazione dello statuto del Consorzio per la bonifica di Elmas (Cagliari) . . Pag. 3134
Ministero delle finanze:
Media dei cambi e delle rendite . . . . . . Pag. 3134
Rettifiche d'intestazione . . . . Pag. 3135

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1834.

LEGGE 7 giugno 1928, n. 1389.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 settembre 1927, n. 1746, che modifica le disposizioni del R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 53, concernente la sistemazione e fusione dei servizi del comune unificato di Genova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 4 settembre 1927, n. 1746, che modifica le disposizioni contenute nel R. decreto legge 13 gennaio 1927, n. 53, concernente la sistemazione e fusione dei servizi del comune di Genova unificato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1835.

LEGGE 20 maggio 1928, n. 1390.

Conversione in legge del R. decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1502, concernente provvedimenti sul servizio del chinino dello Stato e sulla erogazione dei premi e sussidi per diminuire le cause della malaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1502, concernente provvedimenti sul servizio del chinino dello Stato e sull'erogazione dei premi e sussidi per diminuire le cause della malaria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1836.

LEGGE 31 maggio 1928, n. 1388.

Condono a favore dei Comuni delle Provincie venete e di Mantova delle quote di spese da essi tuttora dovute al Tesoro dello Stato per spedalità dipendenti dal ricovero dei rispettivi malati poveri negli ospedali austro-ungarici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono condonate a favore dei Comuni delle Provincie venete e di Mantova le quote di spese da essi tuttora dovute al Tesoro dello Stato, ai termini dell'art. 4 della legge 21 gennaio 1897, n. 35, per spedalità dipendenti dal ricovero dei rispettivi malati poveri negli ospedali austro-ungarici, maturatesi fino al 30 settembre 1899.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1837.

LEGGE 21 giugno 1928, n. 1391.

Integrazione delle disposizioni dell'art. 4 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313, circa la sperimentazione agraria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sullo stanziamento di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313, possono ordinarsi anche spese per la sperimentazione volta all'utilizzazione agricola dei terreni di bonifica ed alla trasformazione colturale nelle circoscrizioni territoriali del Mezzogiorno e delle Isole.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 21 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1838.

LEGGE 14 giugno 1928, n. 1392.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2124, che reca modificazioni al R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, portante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2124, che reca modificazioni al R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, portante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1839.

LEGGE 14 giugno 1928, n. 1393.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1565, che modifica l'art. 5 del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, riguardante l'istituzione di un ufficio centrale del Dopolavoro postelegrafonico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1565, che modifica l'art. 5 del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, riguardante l'istituzione di un ufficio centrale del Dopolavoro postelegrafonico.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1840.

LEGGE 17 maggio 1928, n. 1395.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1163, portante proroga al termine di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 3 aprile 1926, n. 630, per l'esonero dal servizio dei salariati addetti all'Officina governativa delle carte-valori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1163, che proroga al 31 dicembre 1928 il termine di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 3 aprile 1926, n. 630, convertito in legge 2 dicembre 1926, n. 2226, per l'esonero dal servizio dei salariati addetti all'Officina govenativa delle carte-valori.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1841.

LEGGE 7 giugno 1928, n. 1396.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 gennaio 1928, n. 38, concernente provvedimenti relativi ai depositi eseguiti a scopo cauzionale presso la Cassa depositi e prestiti dalle imprese assicuratrici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 gennaio 1928, n. 38, concernente provvedimenti relativi ai depositi eseguiti a scopo cauzionale presso la Cassa depositi e prestiti dalle imprese assicuratrici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1842.

LEGGE 7 giugno 1928, n. 1397.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2192, concernente operazione di conto corrente fra la Cassa depositi e prestiti e la Cassa di risparmio delle Provincie lombarde per finanziamento a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2192, concernente operazione di conto corrente fra la Cassa depositi e prestiti e la Cassa di risparmio delle Provincie lombarde per il finanziamento a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1843.

LEGGE 14 giugno 1928, n. 1398.

Ampliamento e facilitazioni delle operazioni di mutuo della Cassa depositi e prestiti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, valendosi dei fondi provenienti dai buoni di cui al R. decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2106, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e al R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582, a concedere alle Provincie, ai Comuni, ai consorzi, agli istituti di istruzione e beneficenza, contemplati dalle vigenti disposizioni in tema di prestiti della Cassa stessa, mutui per i quali le dette disposizioni consentano l'assegnazione del contributo statale, al saggio d'interesse dei mutui ordinari stabilito anno per anno ai termini dell'art. 9 del testo unico delle leggi (libro 1°) approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453.

Per tutti i mutui di cui al presente articolo, l'annualità posticipata di contributo statale sarà uguale a quella che sarebbe stata liquidata in base alle disposizioni vigenti prima della presente legge e verrà considerata come quota parte dell'annualità complessiva di ammortamento.

Art. 2.

I mutui da concedersi ai sensi del precedente articolo saranno ammortizzabili in un periodo di tempo che, per la parte di debito a carico dell'ente mutuatario, non potrà superare i 35 anni, restando la possibilità del coesistente ammortamento in 50 anni della parte di debito a carico dello Stato per i mutui che godono il concorso governativo.

Art. 3.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti avrà facoltà di collocare i mutui di cui all'art. 1 della presente legge sui fondi ivi indicati, anche se gli enti mutuatari li abbiano deliberati e le competenti autorità autorizzati, ai fini del collocamento, sui fondi degli Istituti di previdenza.

In tal caso, se l'applicazione della presente legge non porta spostamento di condizioni, non occorre modificare le deliberazioni e le autorizzazioni suddette.

Nella concessione dei mutui di cui all'art. 1 della presente legge, l'Amministrazione mutuante darà la precedenza alle domande che, documentate anche ai fini della garanzia, si trovino presso di essa alla data di pubblicazione della legge stessa.

Art. 4.

Le disposizioni dei precedenti articoli non si applicano ai mutui che, quantunque non ancora concessi, siano stati però già deliberati dal Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti al momento della pubblicazione della presente legge.

Art. 5.

Il secondo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 950, è sostituito dal seguente:

« A tale scopo la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a ricevere dagli Istituti suddetti in conto corrente fruttifero, allo stesso saggio del comma precedente, le somme necessarie, e destinerà all'estinzione del suo debito capitale la quota di ammortamento compresa nelle annualità ad essa dovute per la estinzione dei mutui.

« Tali mutui saranno concessi con le garanzie, forme e modalità dei mutui propri della Cassa, salvo il disposto del R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 802, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 209 ».

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche ai mutui già concessi ed abrogano ogni contraria norma, ferme rimanendo le condizioni di concessione.

Art. 6.

La Cassa depositi e prestiti al 31 dicembre di ogni anno regolerà a tutti gli effetti, con corrispondente rimborso, il conto corrente con gli Istituti di previdenza, autorizzato dall'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582, in dipendenza dei prelevamenti fatti sul conto stesso.

La regolazione di tale conto al 31 dicembre 1927 sarà fatta alla entrata in vigore della presente legge.

Nei riguardi di ciascun mutuo la determinazione della nuova annualità di ammortamento sarà fatta, previ i debiti conguagli, dopo che risulterà chiusa la rispettiva partita di conto corrente.

Art. 7.

La presente legge andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1844.

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. 1317.

Modificazione della circoscrizione, da provinciale a regionale, dei Sindacati degli autori e scrittori, delle belle arti, dei musicisti, dei dottori in scienze economiche e commerciali e dottori in scienze sociali, dei ragionieri, degli architetti e dei chimici laureati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 15 gennaio 1928, con la quale il presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti chiede che la circoscrizione dei Sindacati degli autori e scrittori, degli artisti, dei musicisti, dei dottori commercialisti e dottori in scienze sociali, dei ragionieri, degli architetti e dei chimici — riconosciuti giuridicamente con i Nostri decreti 26 settembre 1926, n. 1718, e 6 marzo 1927, n. 307 — sia modificata da provinciale a regionale, stante l'impossibilità di costituire i Sindacati stessi nei centri minori per lo scarso numero degli appartenenti alle corrispondenti categorie professionali;

Visto l'art. 36, comma 3°, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto coi Ministri per l'interno e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La circoscrizione dei Sindacati degli autori e scrittori, delle belle arti, dei musicisti, dei dottori in scienze economiche e commerciali e dottori in scienze sociali, dei ragionieri, degli architetti e dei chimici laureati, compresi nell'elenco approvato con l'art. 1 del Nostro decreto 6 marzo 1927, n. 307, è modificata da provinciale a regionale; ed è, in conformità, sostituita nell'elenco stesso ai numeri 1, 2, 4, 6, 7, 9 e 10 dell'art. 1 del citato Nostro decreto alla parola « provinciale » l'altra « regionale ».

E' approvato lo statuto-tipo del Sindacato regionale fascista per gli esercenti una libera attività o per i professionisti od artisti, secondo il testo che è allegato al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1928 Anno VI
Atti del Governo, registro 273, foglio 150. — SIROVICH.

Statuto-tipo del Sindacato regionale fascista
per gli esercenti una libera attività o per i professionisti od artisti.

Art. 1.

Con la denominazione del Sindacato regionale fascista . . . . . è costituita nella regione di . . . . . una Associazione che riunisce sotto il simbolo del Littorio i cittadini di ambo i sessi che esercitano l'attività per la quale il sindacato è costituito.

La sede è fissata in . . . . .

Art. 2.

L'adesione al Sindacato regionale fascista . . . . . impegna ad aderire alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti ed agli organismi che la compongono.

Art. 3.

La costituzione del Sindacato regionale fascista . . . . . per essere ritenuta valida deve essere fatta in base ai seguenti criteri:

a) il Sindacato deve essere composto di persone esercitanti la stessa attività;

b) la forza minima sufficiente a dar vita al Sindacato non deve essere inferiore al numero di 20 aderenti che abbiano compiuto almeno il 18° anno di età;

c) tutti coloro, di ambo i sessi, che esercitano la stessa attività hanno diritto di entrare nel Sindacato purchè non siano iscritti ad altre organizzazioni consimili e diano prova sicura di attaccamento ai principî della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti;

d) coloro che intendono iscriversi al Sindacato devono far domanda individuale per iscritto al Consiglio del sindacato;

e) il Consiglio del sindacato è responsabile della accettazione dei soci e sarà oggetto a severe sanzioni disciplinari se non si atterrà alla disposizione suddetta;

f) il Consiglio del sindacato deve procedere periodicamente ad una revisione degli elenchi dei soci secondo i criteri che verranno impartiti dall'Ufficio provinciale della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti: contro le denegate ammissioni e le espulsioni è ammesso ricorso a termini di legge;

g) l'attività del Sindacato non deve oltrepassare la sfera degli interessi della categoria e deve svolgersi entro la giurisdizione del Sindacato stesso;

h) il Sindacato deve essere diretto da un Consiglio composto di elementi scelti tra i soci del Sindacato stesso; il Consiglio per la esplicazione del suo mandato deve proporre all'assemblea la nomina di un segretario che deve essere ratificata dal segretario dell'Ufficio provinciale della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti.

Art. 4.

Il Sindacato regionale fascista . . . . . aderisce alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti, ne accetta lo statuto e si sottopone a tutte le norme, disposizioni e deliberazioni della stessa, nonchè degli organismi che la compongono.

Riconosce nell'Ufficio provinciale della Confederazione nazionale Sindacati fascisti della città capoluogo della regione, l'organismo che esercita nella provincia i poteri della Confederazione secondo lo statuto e le disposizioni dalla stessa emanate.

Art. 5.

Il Sindacato regionale fascista . . . . . si propone:

a) di utilizzare nel miglior modo l'attività dei propri associati e quindi di procurare lavoro ai disoccupati, considerando la disoccupazione come un problema da risolversi coi mezzi tecnici e con l'emigrazione organizzata e protetta;

b) di assicurare ai soci la difesa e la valorizzazione della loro attività;

c) di assistere i soci nelle vertenze che sorgessero nell'esplicazione della loro attività e che, a giudizio degli organi sindacali, rispondano a ragioni di giustizia;

d) di promuovere lo sviluppo ed assecondare l'applicazione delle leggi sul lavoro e sulla previdenza;

e) di diffondere tra i soci la cultura tecnica generale, mediante conferenze, esposizioni, ecc.

Le funzioni di cui ai commi *a*), *c*), *d*) sono coordinate con le funzioni del Patronato nazionale, quelle del comma *c*) con le funzioni dell'Opera nazionale Dopolavoro.

Art. 6.

Il Sindacato regionale fascista . . . . . riconosce soltanto le condizioni stabilite dai propri organismi sindacali. Per tutte le questioni, prima di iniziare la trattazione, dovrà essere ottenuto il nulla osta delle superiori organizzazioni e si dovranno avere da esse indicazioni e direttive.

Art. 7.

Le funzioni specifiche del Sindacato regionale sono:

a) propaganda dei principî fondamentali del sindacalismo fascista;

b) soluzione delle vertenze che eventualmente sorgessero fra i soci e fra i diversi organismi aderenti.

ORGANI DEL SINDACATO.

Art. 8.

Sono organi del Sindacato provinciale:

a) il Congresso regionale;

b) il Direttorio;

c) la Segreteria.

Il Congresso.

Art. 9.

Il Congresso è costituito dagli iscritti al Sindacato regionale.

Partecipano di diritto al Congresso il segretario, i membri del Direttorio ed i rappresentanti di tutti gli altri organismi locali e nazionali dai quali il Sindacato dipende.

Il Congresso sarà di regola convocato ogni due anni; tuttavia potrà essere convocato anche prima di questo termine, quando il Direttorio lo ritenga necessario.

La convocazione del Congresso deve ottenere il nulla osta, oltre che dal capo dell'Ufficio provinciale della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del capoluogo della regione, anche dal presidente della Federazione nazionale sindacale fascista interessata.

Le votazioni per appello nominale dovranno essere richieste da almeno un terzo dei congressisti.

Non avranno diritto di intervenire al Congresso gli iscritti che non fossero in regola con l'Amministrazione per i contributi previsti dagli articoli 23 e 25 dello statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti.

Art. 10.

Il Congresso viene convocato per i seguenti scopi:

a) l'esame delle direttive da seguirsi secondo le deliberazioni e le disposizioni emanate dalla Confederazione e dagli organismi dai quali il Sindacato regionale dipende;

b) le deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti problemi interessanti la propria categoria;

c) la designazione del segretario e del Consiglio direttivo;

d) l'approvazione dei resoconti morali e finanziari e la nomina di un Collegio di revisori composto di cinque persone.

Il segretario.

Art. 11.

La nomina del segretario è sottoposta, dal segretario dell'Ufficio provinciale della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti della città capoluogo della regione, alla ratifica del presidente della Federazione nazionale dalla quale il Sindacato dipende.

Il segretario dura in carica due anni, e può essere nuovamente designato.

Art. 12.

Il segretario del Sindacato, in accordo col segretario dell'Ufficio provinciale della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti di cui sopra, provvede ad assicurare il normale funzionamento della organizzazione secondo le disposizioni degli statuti, le deliberazioni dei congressi e gli ordini delle gerarchie superiori.

Tutte le decisioni da esso prese debbono essere ratificate dal Direttorio e comunicate al segretario dell'Ufficio provinciale della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti della città capoluogo della regione.

Il Direttorio.

Art. 13.

Il Direttorio è composto dal segretario e da 5 a 7 membri eletti dal Congresso regionale.

Art. 14.

Il Direttorio ha il cómpito:

a) di dare esecuzione alle deliberazioni del Congresso ed alle disposizioni emanate dagli organismi superiori;

b) di curare l'attuazione del programma contenuto nel presente statuto;

c) di curare la propaganda sui problemi tecnici e culturali interessanti l'attività degli associati;

d) di controllare l'amministrazione;

e) di convocare in accordo con la Segreteria il Congresso secondo le norme stabilite dal presente statuto.

Art. 15.

Il Direttorio si radunerà almeno una volta al mese ed ogni qualvolta il segretario lo ritenga necessario.

L'amministrazione.

Art. 16.

La responsabilità dell'amministrazione è del Direttorio.

Ad esso spetta di fissare le norme per la stessa in armonia con le disposizioni emanate dagli organismi superiori e

sotto la vigilanza del segretario dell'Ufficio provinciale della città capoluogo della regione.

Contributi.

Art. 17.

Il Sindacato regionale fascista . . . . trae i suoi mezzi di esistenza dal contributo finanziario fissato dalla legge.

I soci all'atto della loro ammissione nei Sindacati dovranno pagare immediatamente il distintivo e la tessera secondo le disposizioni di cui all'art. 23 dello statuto confederale. Il segretario del Sindacato all'atto di ritirare le tessere per distribuirle ai soci dovrà pagare l'importo totale.

Art. 18.

Soltanto all'Amministrazione confederale spetta la stampa delle tessere che dovranno essere di un tipo unico per tutto il territorio dello Stato italiano.

Art. 19.

Altri contributi finanziari per il funzionamento di istituzioni di previdenza e di assistenza tra i soci possono essere stabiliti con le norme fissate dall'art. 25 dello statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti.

Art. 20.

Il giornale ufficiale del Sindacato è il *Lavoro d'Italia.*

Il Sindacato ha l'obbligo dell'abbonamento il cui importo deve essere inviato all'amministrazione del giornale entro il gennaio di ogni anno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione **1845.**

REGIO DECRETO 14 giugno 1928, n. **1399.**

Approvazione del regolamento per i servizi comunali delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;

Veduti i pareri del Consiglio di Stato in adunanza generale e della Corte dei conti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il regolamento per i servizi comunali delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine annesso al presente decreto e vidimato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 274, foglio 1. — SIROVICH.

Regolamento per i servizi comunali delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine.

TITOLO I.

DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA PUBBLICITÀ AFFINE.

CAPO I.

Estensione del servizio.

Art. 1.

Sotto la denominazione di pubbliche affissioni si comprende l'esposizione di cartelli, stendardi, avvisi (stampati, litografati o manoscritti) sui muri prospicenti le pubbliche strade o piazze, o affissi sul suolo pubblico, o collocati in modo da essere permanentemente e totalmente visibili dalle strade o piazze pubbliche.

Art. 2.

Ai fini del presente regolamento non vengono considerati come pubbliche affissioni le insegne, mostre, ed avvisi di carattere permanente di cui al R. decreto 11 febbraio 1923, n. 352, che ai sensi dello stesso decreto sono colpiti dalla tassa sulle insegne, nonchè i cartelli, gli avvisi e gli altri mezzi di pubblicità esposti nei locali di commercio, compresi in essi i caffè, bar, ristoranti ed osterie, nelle finestre dei medesimi, nell'interno o all'esterno delle vetrine, quando si riferiscano al commercio esercitato nei locali stessi.

Qualora però i cartelli e gli avvisi esposti nelle vetrine o nelle finestre dei locali di commercio superino la superficie di 50 decimetri quadrati potranno essere assoggettati alla tassa di affissione in base alla tariffa normale della pubblicità permanente senza aumento di categoria.

Art. 3.

La pubblicità di cui al primo comma dell'art. 2, eseguita con mezzi visibili completamente dal suolo pubblico, potrà essere considerata pubblica affissione, quando non si riferisca al commercio esercitato nei locali in cui è esposta. Sono in ogni caso, e qualunque sia la loro forma e superficie, esclusi dalla tassa di affissione e pubblicità di qualsiasi specie, i cartelli e gli avvisi esposti nelle vetrine e nelle finestre dei locali di commercio e che si riferiscano ad articoli fabbricati dallo stesso commerciante.

Art. 4.

I regolamenti comunali potranno contenere disposizioni che stabiliscano l'esenzione totale o parziale delle tasse per le affissioni od altra forma di pubblicità in occasione di determinate ricorrenze (fiere, feste religiose o civili, ecc.).

Art. 5.

Per gli avvisi di carattere strettamente commerciale la licenza di affissione, rilasciata dall'autorità di P. S. del Co-

mune nel quale detti avvisi sono stampati, è valida anche per l'affissione in altri Comuni, a condizione che risultino dagli avvisi stessi gli estremi della ottenuta autorizzazione.

Art. 6.

I committenti industriali o commercianti possono utilizzare le singole affissioni o altre forme di pubblicità per la propaganda, oltrechè di tutti i prodotti da essi fabbricati o commerciati, anche dei prodotti di altre ditte, che siano con quelli collegati per ragioni di carattere tecnico-industriale o di convenienza commerciale, quando abbiano a tal fine ottenuto il consenso di tali ditte.

CAPO II.

Norme generali per le concessioni e le tassazioni.

Art. 7.

Nei riguardi della tariffa pel servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine i Comuni del Regno sono divisi nelle seguenti classi:

1° Governatorato di Roma e capoluoghi di Provincia con popolazione non inferiore a 150,000 abitanti;

2° Altri capoluoghi di Provincia non compresi nella prima classe, con popolazione non inferiore a 40,000 abitanti;

3° Rimanenti capoluoghi di Provincia e Comuni con popolazione non inferiore a 15,000 abitanti;

4° Altri Comuni.

Con decreto del Ministro per l'interno, sentito il Ministero dell'economia nazionale, determinati Comuni, in considerazione della loro importanza industriale o commerciale, potranno essere assegnati alla classe immediatamente superiore a quella a cui dovrebbero appartenere secondo la popolazione.

Art. 8.

Nelle stazioni di cura, soggiorno o turismo ai sensi della legge 1° luglio 1926, n. 1318, durante il periodo stagionale potrà la tariffa normale per le affissioni e pubblicità di durata inferiore ad un anno essere aumentata in misura non superiore al 50 per cento.

Art. 9.

E' in facoltà dei Comuni di concedere uno sconto sui prezzi delle tariffe, quando trattasi di pubblicità riguardante la produzione sia agricola, sia industriale, offerta dal produttore direttamente al pubblico.

Art. 10.

Di regola il pagamento totale dell'importo per ogni commissione deve eseguirsi anticipatamente.

Per le commissioni, però, di durata semestrale o annuale o dell'importo non inferiore:

a L. 2000 per i Comuni di 1ª classe;
a L. 1000 per i Comuni di 2ª classe;
a L. 500 per i Comuni di 3ª e 4ª classe,

il pagamento medesimo può effettuarsi in rate trimestrali anticipate, la prima nella misura stabilita dalla tariffa trimestrale, mentre per le rimanenti si farà luogo al pagamento della differenza per raggiungere la tariffa semestrale o annuale.

Potrà essere consentita l'apertura di conti correnti attivi, garantiti con anticipazioni per quei clienti, che per la molteplicità delle loro commissioni trovassero più conveniente tale sistema di pagamento, in confronto di quello che si dovrebbe effettuare per ogni commissione.

Art. 11.

Per diritto di commissione il Comune o la impresa concessionaria potrà percepire al massimo la somma di L. 2 per ogni singola commissione, ancorchè questa comprenda più ordinazioni.

Art. 12.

Sono esentati dal pagamento dei diritti stabiliti dalla tariffa i manifesti delle autorità, delle Associazioni sindacali costituite a norma della legge 3 aprile 1926, n. 563, delle Associazioni autorizzate a norma dell'art. 92 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e quelli per cui l'esenzione sia stabilita da disposizioni vigenti.

Art. 13.

Qualora si tratti di pubblicità affissa o sporgente sul suolo pubblico non sarà dovuta la tassa di affissione, quando sia dovuta quella per occupazione di suolo pubblico, prevista dall'art. 193, n. 5, del testo unico della legge comunale e provinciale.

Non potranno essere sottoposte alle tasse previste nel presente regolamento le affissioni o la pubblicità di qualunque natura impiantate o da impiantarsi lungo le strade statali fuori degli abitati od in vista di esse, lungo le autostrade e sul suolo stesso di proprietà autostradale, lungo le ferrovie sia statali sia esercitate dall'industria privata o nell'interno delle stazioni e delle altre sedi delle ferrovie medesime.

Art. 14.

Per i manifesti e la pubblicità di quelle associazioni di carattere nazionale, per le quali non sia applicabile l'art. 12, e delle Società di mutuo soccorso legalmente riconosciute, per i manifesti di spettacoli a totale beneficenza, festeggiamenti patriottici, conferenze, corsi scolastici gratuiti, ecc., e per i manifesti di qualunque specie, riguardanti l'Istituto Nazionale Dopolavoro, ed il Consorzio nazionale fra i Comuni stazioni di cura, soggiorno o turismo, i Comuni dovranno concedere uno sconto fino al 50 per cento sulle tariffe, eccettuate però le commissioni della durata di un sol giorno.

Art. 15.

Per ordinazioni fatte da una stessa ditta, anche se per pubblicità di diversi prodotti di proprietà della medesima

da L. 1000 a L. 2000 nei Comuni di 1ª classe;
da L. 500 a L. 1000 nei Comuni di 2ª classe;
da L. 200 a L. 500 nei Comuni di 3ª e 4ª classe,

deve essere concesso uno sconto minimo del 5 per cento.

Per ordinazioni come sopra:

da L. 2000 a L. 5000 nei Comuni di 1ª classe;
da L. 1000 a L. 2000 nei Comuni di 2ª classe;
da L. 500 a L. 1000 nei Comuni di 3ª e 4ª classe,

deve essere concesso uno sconto minimo del 10 per cento.

Art. 16.

Per i manifesti e le iscrizioni aventi scopo di pubblicità, redatti in lingua straniera, i diritti di tariffa sono quadruplicati.

TITOLO II.

PUBBLICHE AFFISSIONI.

CAPO I.

Norme per la pubblicazione dei manifesti.

Art. 17.

L'autorità comunale, sentita la locale commissione edilizia, determinerà, previo consenso dei proprietari, i luoghi in cui sarà permessa l'affissione.

Nei locali degli uffici municipali delle affissioni dovranno essere esposti, in modo da potersi facilmente consultare dal pubblico, la tariffa delle affissioni ed un elenco sul quale dovranno essere indicati con precisione tutti gli spazi su tabelle, che il Municipio ha per le affissioni e la categoria alla quale gli spazi stessi appartengono.

Art. 18.

I Comuni appartenenti alle classi prima e seconda potranno agli effetti della tariffa per le affissioni suddividere gli spazi su tabelle e su lamiere per esse disponibili, in relazione alla diversa centralità ed all'importanza dei luoghi dove sono poste, in due categorie:

una categoria (normale) comprendente almeno il 90 per cento di tutti gli spazi predisposti dal Comune, a cui sarà applicata una tariffa non superiore alla tariffa normale;

un'altra categoria (speciale) comprendente non più del 10 per cento degli spazi predisposti, a cui sarà applicata una tariffa più elevata, non superiore al triplo della tariffa normale.

Al committente di affissioni in spazi della categoria speciale dovrà essere preventivamente comunicato l'elenco delle posizioni di detta categoria che il Municipio potrà mettere a sua disposizione, ed egli avrà diritto di rifiutare quegli spazi che non gli convenissero.

Qualora il committente voglia fissare tassativamente determinati spazi su una determinata tabella posta nella categoria normale, sempre che essi siano disponibili, dovrà corrispondere il doppio della tariffa, tanto per i Comuni di prima classe, quanto per i Comuni di seconda classe.

Per le altre classi di Comuni si avrà categoria unica e tariffa normale.

Art. 19.

Le affissioni della durata da uno a quindici giorni devono essere eseguite nel giorno successivo a quello in cui sono consegnati o pervengono all'ufficio i manifesti e sempre dopo che sia stato eseguito il pagamento a norma di tariffa.

Alle affissioni di manifesti commerciali dai quindici giorni a un anno sarà dato corso con la massima sollecitudine compatibilmente con le esigenze del servizio. Il ritardo causato dal persistente cattivo tempo o dalla mancanza di spazi disponibili è considerato caso di forza maggiore. Qualora il ritardo previsto superi quindici giorni dalla data di ordinazione, il Municipio dovrà darne subito avviso al committente, il quale, se lo riterrà opportuno, potrà annullare l'ordine.

La durata dell'affissione, però, in ogni caso, decorrerà dal giorno in cui sarà stata eseguita al completo, con una tolleranza motivata di ritardata affissione del 10 per cento per la sola categoria normale.

Art. 20.

Per le eventuali affissioni richieste pel giorno stesso in cui sono stati consegnati i manifesti, o entro il periodo di due giorni per le affissioni commerciali della durata da quindici giorni a un anno, quando sia possibile eseguirle, è dovuto, oltre al prezzo della tariffa, un compenso in ragione di:

L. 20 per i Comuni di 1ª classe;
L. 15 per i Comuni di 2ª classe;
L. 10 per i Comuni di 3ª e 4ª classe,

per ogni cento fogli o frazione di cento fogli.

Per le affissioni di urgenza, richieste per eseguirsi di notte o nei giorni festivi, sempre nel caso che sia possibile eseguirle, il compenso è di:

L. 50 per i Comuni di 1ª classe;
L. 40 per i Comuni di 2ª classe;
L. 30 per i Comuni di 3ª e 4ª classe,

per ogni cento fogli o frazione di cento fogli.

Art. 21.

Per le affissioni da eseguirsi a richiesta del committente in località sita al di là di tre chilometri fuori dei centri abitati del Comune, potrà essere richiesta, oltre i diritti di tariffa, una indennità di trasferta pari a L. 25 per ogni cento fogli o frazione di cento fogli.

Art. 22.

Quando un medesimo avviso raggiunge il numero di 6 fogli del formato 70 × 100 o la superficie equivalente, verrà applicato l'aumento del 50 per cento. Se raggiunge il numero di 9 fogli, il prezzo verrà raddoppiato. Se raggiunge il numero di 12 fogli, verrà triplicato.

Art. 23.

L'Ufficio municipale delle affissioni ha l'obbligo di ricambiare gratuitamente i manifesti stracciati o, comunque, deteriorati. Quando un manifesto dovesse essere dal Comune sostituito per essere stato sciupato o stracciato, e presso l'Ufficio municipale non esistessero manifesti di ricambio, il Comune dovrà subito avvertire le ditte interessate, e, nell'attesa di ricevere i manifesti, dovrà tenere a disposizione lo spazio, coprendolo con un foglio di fondo.

Art. 24.

Ogni variazione o aggiunta apportata al manifesto già affisso, e che non sia di normale ricambio, sarà soggetta al pagamento di un supplemento nella misura da determinarsi dall'Ufficio municipale delle affissioni, secondo l'entità delle variazioni od aggiunte, ed in ogni caso non superiore alla metà della tariffa normale stabilita per un giorno di un foglio 70 × 100.

CAPO II.

Tariffa per le affissioni.

Art. 25.

I Comuni sono liberi di stabilire quella tariffa normale che ritengono più opportuna, ma essa non potrà mai essere superiore alla seguente:

L'unità di misura è di un foglio di cm. 70 × 100.

Le frazioni di foglio vengono computate come fogli interi.

Comuni	1 giorno	3 giorni	7 giorni	10 giorni	15 giorni
1ª classe	0.40	0.60	1 —	1.40	2 —
2ª »	0.40	0.60	1 —	1.30	1.70
3ª »	0.40	0.55	1 —	1.25	1.40
4ª »	0.40	0.55	1 —	1.15	1.25

Comuni	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno
1ª classe	3 —	7 —	10 —	17 —
2ª »	2.50	6 —	9 —	15 —
3ª »	2.10	5.50	8 —	13 —
4ª »	2 —	5.25	7.50	12 —

Art. 26.

I Comuni di 1ª e 2ª classe per ogni commissione inferiore ai 50 fogli di formato 70 × 100, escluse quelle riflettenti i pubblici spettacoli, potranno applicare la tariffa con l'aumento del 50 per cento.

Art. 27.

Le affissioni per pubblici spettacoli godranno di uno sconto del 50 per cento sulla tariffa calcolata per ciascun foglio ed a giorno.

Per tali affissioni i Comuni hanno facoltà di applicare la tariffa normale, anche quando le affissioni stesse siano effettuate in spazi compresi nella categoria speciale di cui all'articolo 18.

TITOLO III.

PUBBLICITÀ ESEGUITA CON ALTRI MEZZI.

CAPO I.

Norme generali.

Art. 28.

I Comuni di 1ª e 2ª classe, agli effetti della tariffa per la pubblicità, potranno dividere le vie e le piazze dell'abitato, in base al loro sviluppo lineare, in due categorie, in relazione alla diversa centralità ed all'importanza delle varie località:

Una categoria (normale), comprendente almeno il 90 per cento delle vie e piazze del Comune, a cui sarà applicata la tariffa normale;

Un'altra categoria (speciale), comprendente non più del 10 per cento delle vie e piazze del Comune, a cui sarà applicata una tariffa più elevata, non superiore al triplo della tariffa normale.

Le tariffe dovranno contenere l'elenco delle vie e piazze considerate di categoria speciale.

Nelle altre due classi di Comuni la tariffa sarà unica.

Art. 29.

La superficie della pubblicità agli effetti della tassa verrà calcolata a metro quadrato. Le frazioni verranno arrotondate a quarto di metro quadrato.

La superficie verrà calcolata in base al minimo poligono entro il quale può essere circoscritto l'avviso fatto con pittura o qualsiasi altro mezzo.

Così pure per fac-simili giganti di bidoni, di barattoli, di bottiglie, ecc., verrà calcolata la superficie del poligono regolare entro il quale può essere circoscritto l'oggetto.

Art. 30.

La tariffa riflette soltanto i diritti dovuti al Comune per l'esposizione del materiale di pubblicità. Pertanto qualora lo spazio della pubblicità sia concesso sull'area di stabili di proprietà municipale o di edifici demaniali dati in concessione al municipio, il Comune potrà pretendere inoltre, quando ne sia il caso, un compenso da fissarsi dall'Ufficio comunale, a titolo di affitto.

CAPO II.

Pubblicità ordinaria e pubblicità con luce.

Art. 31.

Salvo quanto è disposto dall'art. 28 del presente regolamento per la pubblicità eseguita nelle zone di categoria speciale, per l'esposizione di cartelli, targhe, tabelle, quadri, stendardi, ecc., fac-simili giganti di bidoni, di barattoli, ecc., i Comuni dovranno adottare una tariffa non superiore alla seguente per ogni metro quadrato:

Comuni	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno
1ª classe	4 —	10 —	14 —	20 —
2ª »	3 —	7 —	10 —	18 —
3ª »	2.50	6 —	9 —	12 —
4ª »	2 —	5 —	7 —	10 —

Le frazioni di metro quadrato verranno arrotondate a quarto di metro quadrato.

I Comuni potranno per questa specie di pubblicità convenire con i committenti forme speciali di abbonamento.

Art. 32.

Per la concessione di potere eseguire pubblicità luminosa o illuminata su suolo pubblico, o esposta stabilmente in modo da essere permanentemente o totalmente visibile dalle vie e piazze pubbliche, vigeranno le seguenti tariffe massime per ogni metro quadrato:

PUBBLICITÀ LUMINOSA

Comuni	3 mesi	6 mesi	1 anno
1ª classe	30 —	50 —	80 —
2ª »	25 —	40 —	65 —
3ª »	20 —	30 —	50 —
4ª »	15 —	20 —	30 —

PUBBLICITÀ ILLUMINATA

Comuni	3 mesi	6 mesi	1 anno
1ª classe	20 —	28 —	40 —
2ª »	14 —	20 —	32 —
3ª »	12 —	18 —	24 —
4ª »	10 —	14 —	20 —

Le frazioni di metro quadrato verranno arrotondate a quarto di metro quadrato.

I Comuni potranno per questa specie di pubblicità convenire con i committenti forme speciali di abbonamento.

Per pubblicità illuminata s'intende quella che è resa visibile di notte da una fonte apposita di luce, e per pubblicità luminosa quella in cui i caratteri e il disegno costituenti la pubblicità sono essi stessi costituiti da una fonte di luce.

Art. 33.

La tariffa della pubblicità luminosa od illuminata non è applicabile ai globi luminosi od illuminati, contenenti la

sola indicazione del nome, ditta o marca del prodotto, quando siano collocati in luoghi dove viene fatta la vendita o distribuzione del prodotto stesso.

CAPO III.

Pubblicità eseguita con sistemi speciali.

Art. 34.

La concessione di potere esporre trasversalmente alle vie, corsi, piazze, ecc., tele di pubblicità non potrà essere rilasciata, se non quando per la ubicazione e per le dimensioni, i disegni e le iscrizioni delle tele, esse non possano nuocere all'estetica ed al decoro urbano.

Art. 35.

Per le concessioni di cui all'articolo precedente verrà applicata una tariffa non superiore a quella seguente:

Comuni di 1ª classe L. 6 per ogni giorno;
Comuni di 2ª classe L. 5 per ogni giorno;
Comuni di 3ª classe L. 4 per ogni giorno;
Comuni di 4ª classe L. 3 per ogni giorno.

Art. 36.

Qualora non si oppongano motivi di pubblica sicurezza, nè ragioni di decoro o di polizia urbana, riconosciute dall'autorità comunale, a far circolare persone con cartelli, stendardi, scritture, ecc., il Comune potrà riscuotere per la relativa concessione un diritto fisso di non oltre L. 5 al giorno per ogni persona, qualunque sia la misura del quadro.

La stessa tassa è dovuta al Comune per la pubblicità eseguita mediante distribuzione a mano di manifestini o biglietti per le vie o piazze pubbliche.

Quando la distribuzione sia fatta dalle persone indicate al 1° comma del presente articolo, non è dovuto per essa altro diritto, oltre quello ivi contemplato.

Art. 37.

I veicoli di trasporto con iscrizioni a fine di pubblicità, relative all'Azienda cui il veicolo serve, od al prodotto da esso trasportato, sono soggetti alla seguente tariffa di pubblicità nel solo Comune dove ha sede l'Azienda, e non sono ulteriormente tassabili dai Comuni dove sono di transito o di sosta.

Non è considerata pubblicità la semplice indicazione, apposta sui veicoli di cui sopra, del nome, dell'indirizzo della ditta e della marca del prodotto.

Tariffa unica annuale:

1° Autoveicoli L. 100 annue;
2° Furgoncini o carri trainati da forza non meccanica L. 50 annue;
3° Furgoncini spinti da velocipedi o carretti L. 25 annue.

Per la pubblicità eseguita in vetture tramviarie, automobili in uso pubblico, battelli ed altri veicoli pubblici o privati, sempre che essa sia visibile dalle vie e piazze pubbliche e sia fatta all'esterno e non nell'interno di dette vetture, battelli o veicoli, sarà applicata la tariffa normale di cui all'art. 31, triplicata.

Qualora si tratti invece di veicoli esclusivamente adibiti a fine di pubblicità per conto di terzi, ogni Comune nel quale circolerà il veicolo applicherà, a seconda della superficie della pubblicità circolante, la tariffa della pubblicità permanente sestuplicata, con un minimo di tassa di tre mesi.

Qualora trattisi di pubblicità ambulante luminosa o illuminata, ai diritti di tariffa di cui sopra dovranno aggiungersi i diritti della tariffa base per la pubblicità luminosa o illuminata, stabilita al capo II del presente titolo.

Art. 38.

L'importo massimo dei diritti per eventuali forme di pubblicità non comprese nelle tariffe stabilite col presente regolamento sarà fissato con decreti Reali, su proposta del Ministro per l'interno, sentito il Consiglio di Stato.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 39.

Entro 4 mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, i Comuni provvederanno alla revisione dei propri regolamenti speciali per coordinarli con le nuove disposizioni di cui agli articoli precedenti.

E' data facoltà ai prefetti di concedere le necessarie proroghe del predetto termine a quei Comuni che, alla data della pubblicazione del presente regolamento, abbiano in corso regolari contratti per il servizio delle affissioni, salvo ai Comuni stessi l'esercizio del diritto di riscatto a sensi dell'art. 24 del testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi, approvato col R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2578.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1928.

Istituzione del campo di fortuna di Bovino, in provincia di Foggia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Bovino, in provincia di Foggia, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:

Agguagliamento di tutta la zona, riempimento e spostamento dei fossetti di scolo. Costruzione dei segnali di atterraggio, del nominativo, degli angolari e dell'antenna per segnalazioni con manica a vento. Consolidamento del terreno mediante seminagione di erba nana graminacea.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi quattro a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'art. 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.
La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Roma, addì 12 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BALBO.

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1928.
Istituzione del campo di fortuna di Tortoreto, in provincia di Teramo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;
Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Tortoreto, in provincia di Teramo, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:
Sistemazione e spianamento del terreno, semina a prato stabile. Deviamento e canalizzazione delle acque del fosso Formale. Spostamento di due angolari, dei due T. d'atterraggio e dell'antenna per segnalazione. Prolungamento del drenaggio fino al fosso Formale. Svellimento di alberi, demolizione dell'argine e bonifica della zona acquitrinosa sull'angolo sud-est. Sistemazione degli scoli con quattro collettori affluenti in quello del fosso Formale. Spostamento della linea ad A. T.
Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi sei a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'art. 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.
La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Roma, addì 12 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BALBO.

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1928.
Istituzione del campo di fortuna di Modena, in provincia di Modena.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;
Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Modena, in provincia di Modena, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Le opere necessarie per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna compresa in esse la rimozione della linea elettrica A. T. esistente lungo il canale Bianco, saranno compiute entro il termine di mesi otto a datare dal presente decreto.

Roma, addì 12 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BALBO.

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1928.
Istituzione del campo di fortuna di Fossacesia, in provincia di Chieti.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;
Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Fossacesia, in provincia di Chieti, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:
Costruzione dei segnali a terra e del nominativo in calcestruzzo di cemento. Montaggio dell'antenna in ferro per segnalazione con manica a vento. Drenaggio a secco dei fossetti di scolo. Canalizzazione dei fossi principali segnati in planimetria e di parte di quelli secondari per mantenere asciutto il terreno di sedime del campo. Lavorazione

di tutto il terreno a semina a prato stabile. Spostamento della strada comunale lungo il margine del campo.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi otto a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'art. 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.

La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Roma, addì 12 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BALBO.

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1928.

Istituzione del campo di fortuna di Borore, in provincia di Nuoro.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Borore, in provincia di Nuoro, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:

Spianamento del campo attuale; riattamento dei drenaggi e chiavichette coperte. Costruzione dei segnali d'atterraggio e d'ostacoli e dell'antenna da segnalazione con manica a vento. Spostamento della linea ad A. T. Rimozione di muretti nella zona d'ampliamento, esecuzione di opere di sbancamento, spianamento e drenaggi. Spostamento della linea telefonica della Società elettrica sarda.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di anni uno a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'art. 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.

La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Roma, addì 12 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BALBO.

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1928.

Istituzione del campo di fortuna di Levaldigi, in provincia di Cuneo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Levaldigi, in provincia di Cuneo, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:

Demolizione e ricostruzione dei segnali d'atterraggio. Spostamento del palo e traliccio per segnalazione. Svellimento delle piante esistenti nella zona di ampliamento e di quelle ad alto fusto esistenti nella zona soggetta a servitù. Spianamento e aggnagliamento del terreno, aratura, erpicatura, semina e rullatura della zona d'ampliamento.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi due a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'art. 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.

La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Roma, addì 12 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BALBO.

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1928.

Istituzione del campo di fortuna di Mondovì, in provincia di Cuneo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Mondovì, in provincia di Cuneo, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:

Abbattimento di circa 500 piante. Sradicamento delle relative ceppaie. Spostamento o incanalatura della bealera in tubi di cemento. Costruzione dei segnali d'atterraggio, nominativo del campo, casotto per l'aerofaro e dell'antenna per segnalazione con manica a vento. Spianamento, aratura, erpicatura, semina e rullatura del terreno.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi tre a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'art. 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.

La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Roma, addì 12 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BALBO.

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1928.

Istituzione del campo di fortuna di Murello, in provincia di Cuneo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Murello, in provincia di Cuneo, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:

Lavori di sistemazione previsti per il campo esistente e risultanti dal progetto compilato dalla Sezione demanio della 1ª Z.A.T. Qualora tali lavori fossero già eseguiti la provincia di Cuneo ne rimborserà le spese all'Amministrazione aeronautica. Incanalatura della bealera del mulino per quel tratto ritenuto necessario dalle autorità aeronautiche. Abbattimento di piante, aratura, semina e rullatura della zona di ampliamento.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi due a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'art. 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.

La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Roma, addì 12 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BALBO.

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1928.

Istituzione dell'idroscalo di fortuna di Milano, in provincia di Milano.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito l'idroscalo di fortuna di Milano, in provincia di Milano, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Le opere necessarie per la costituzione e la sistemazione del suddetto idroscalo, saranno compiute entro il termine di anni tre a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'art. 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto idroscalo, sono estese anche alla zona di terreno adiacente all'idroscalo stesso.

La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Roma, addì 12 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BALBO.

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1928.

Istituzione del campo di fortuna di Porto San Giorgio, in provincia di Ascoli Piceno.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Porto San Giorgio, in provincia di Ascoli Piceno, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:

Abbattimento delle piante di alto fusto esistenti nell'interno del campo e abbassamento di quelle sul margine ovest del campo stesso lungo il canale di derivazione. Spianamento del terreno, erpicatura e semina a prato di tutto il campo. Demolizione e ricostruzione di un T. d'atterraggio e degli angolari. Canalizzazione delle acque del fosso della Stella in un collettore e del fosso corrispondente al ponticello ferroviario a metri 78 dal nuovo confine. Demolizione delle dune sul lato est per complessivi metri 600 e del rilevato di terra in corrispondenza del fosso della Stella. Colmatura delle cave di prestito lungo la strada ferrata.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi quattro a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'art. 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.

La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Roma, addì 12 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BALBO.

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1928.

Istituzione del campo di fortuna di Domodossola, in provincia di Novara.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Domodossola, in provincia di Novara, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:

Spianamento, aratura, concimazione, semina e rullatura del terreno. Costruzione dei due T. d'atterraggio, nominativo del campo, casotto per l'aerofaro, antenna per segnalazione con manica a vento. Riempimento del fosso di scolo delle acque, abbattimento degli alberi d'alto fusto situati sul margine dell'attuale campo e spostamento della linea A. T. Colmatura del fosso corrente verso il confine sud-est del campo, abbattimento di piante del boschetto di Calice comprese nella zona di servitù, spostamento del cippo Chavez o sostituzione di questo con lapide a livello del piano di campagna.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi tre a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'art. 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.

La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Roma, addì 12 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BALBO.

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1928.

Istituzione del campo di fortuna di Fondo Toce, in provincia di Novara.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Fondo Toce, in provincia di Novara, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:

Lavori di spianamento dei rilevati e riempimento delle buche scavate nel terreno per il giuoco del golf. Abbattimento di alberi esistenti lungo il lato nord-ovest del campo attuale e di piccoli pioppi sparsi per tutto il campo. Aratura, concimazione, semina e rullatura del terreno. Costruzione dei due T. d'atterraggio, nominativo del campo, casotto per l'aerofaro e dell'antenna per segnalazione con manica a vento. Spostamento della linea elettrica ad alta tensione esistente lungo il confine nord-ovest del campo.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi tre a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'art. 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.

La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Roma, addì 12 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BALBO.

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1928.
Istituzione del campo di fortuna di Ariano di Puglia, in provincia di Avellino.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;
Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Ariano di Puglia, in provincia di Avellino, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:
Spostamento del tratturo oltre i limiti del campo. Copertura del pozzo esistente nell'angolo nord-est del campo. Spostamento della linea telegrafica oltre la zona di servitù (lato sud-ovest). Spianamento di tutto il campo. Aratura, erpicatura, semina, rullatura.
Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi tre a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'art. 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.
La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Roma, addì 12 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BALBO.

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1928.
Istituzione del campo di fortuna di Terni, in provincia di Terni.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;
Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Terni, in provincia di Terni, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:
Spianamento, aratura, erpicatura, semina e rullatura della zona di ampliamento. Abbattimento dei vari soprassuoli esistenti, sistemazione della fogna di scolo in un collettore centrale con ramificazione secondaria. Spostamento dei segnali d'atterraggio e costruzione di tre angolari e di due segnali di pericolo. Movimenti di terra per rettifica di alcune accidentalità del terreno e di zone in eccessivo pendio.
Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi sei a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'art. 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.
La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Roma, addì 12 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BALBO.

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1928.
Istituzione del campo di fortuna di Cerignola, in provincia di Foggia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;
Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Cerignola, in provincia di Foggia, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:
Svellimento degli alberi esistenti nella zona destinata a campo. Colmatura del fosso ai limiti del campo sulla strada Manfredonia-Cerignola e dell'altro esistente nella zona di servitù a sud del campo stesso. Agguagliamento di tutta la zona. Costruzione dei segnali d'atterraggio, del nominativo, degli angolari e dell'antenna per segnalazioni con manica a vento. Spostamento della strada vicinale per l'accesso alla « Posta Preti ». Spostamento dell'altra via vicinale che taglia lo spigolo nord-ovest del campo.
Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi tre a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'art. 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.

La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Roma, addì 12 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BALBO.

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1928.

Istituzione del campo di fortuna di San Severo, in provincia di Foggia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di San Severo, in provincia di Foggia, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:

Svellimento di alcuni alberi fruttiferi. Agguagliamento di tutta la zona. Abolizione dei pozzi più esposti alla linea di atterraggio. Costruzione dei segnali d'atterraggio, del nominativo, degli angolari e dell'antenna per segnalazione con manica a vento.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi quattro a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'art. 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.

La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Roma, addì 12 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BALBO.

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1928.

Istituzione del campo di fortuna di Sezze Romano, in provincia di Roma.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Sezze Romano, in provincia di Roma, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:

Spianamento del terreno, demolizione della strada vicinale Traversa della fonte (m. 600) e della strada Traversa della selva (m. 550). Costruzione di un tratto di strada in sostituzione delle due demolite. Costruzione dei segnali d'atterraggio, del nominativo del campo, del casotto per l'aerofaro e dell'antenna per segnalazioni con manica a vento. Aratura, erpicatura, semina e rullatura del terreno.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi quattro a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'art. 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.

La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Roma, addì 12 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BALBO.

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1928.

Istituzione del campo di fortuna di Termoli, in provincia di Campobasso.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Termoli, in provincia di Campobasso, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:

Spostamento, oltre i confini del campo, del viottolo che attraversa la zona d'ampliamento. Convogliamento delle acque di scolo in canali che fiancheggino il campo. Costruzione dei segnali di atterraggio, del nominativo e degli

angolari. Montaggio dell'antenna per segnalazione con manica a vento. Spianamento di tutta la zona previo riempimento dei fossi. Semina di una graminacea atta a consolidare il terreno.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi quattro a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'art. 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.

La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Roma, addì 12 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BALBO.

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1928.

Istituzione del campo di fortuna di Pescara, in provincia di Chieti.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Pescara, in provincia di Chieti, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:

Sistemazione, erpicatura e semina del terreno. Sistemazione delle acque dei fossi di scolo, demolizione e ricostruzione dei due T. d'atterraggio. Abbattimento delle due capanne e della casa diroccata. Sostituzione del fosso fiancheggiato dalla strada a sud-ovest del campo con un collettore. Spostamento della linea ad A. T. Spostamento, sui limiti del campo, delle strade che attraversano la zona di ampliamento. Costruzione di tre angolari.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi cinque a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'art. 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.

La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Roma, addì 25 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BALBO.

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1928.

Istituzione del campo di fortuna di Dubino, in provincie di Como e Sondrio.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Dubino, in provincie di Como e Sondrio, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:

Spianamento di tutta la zona del campo. Aratura, erpicatura, concimazione e semina dei terreni per la coltivazione a prato stabile asciuttò. Leggera rullatura. Costruzione del nominativo del campo, dei segnali d'atterraggio e dell'antenna per segnalazioni con manica a vento.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di giorni settanta a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'art. 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.

La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Roma, addì 25 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BALBO.

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1928.

Istituzione del campo di fortuna di Palazzo San Gervasio, in provincia di Bari.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Palazzo San Gervasio, in provincia di Bari, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:

Spianamento, drenaggio, aratura, erpicatura, concimazione, semina, rullatura della parte del terreno destinato all'ampliamento. Coloritura al traliccio, riparazione ed imbianchimento dei segnali a terra.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi dodici a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'art. 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.

La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Roma, addì 25 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BALBO.

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1928.

Istituzione del campo di fortuna di Oulx, in provincia di Torino.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Oulx, in provincia di Torino, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:

Riempimento dei fossi e colmatura degli avvallamenti esistenti nel campo. Abbattimento degli alberi esistenti nella zona di ampliamento e sradicamento delle relative ceppaie. Costruzione di drenaggi pel raccoglimento delle acque affioranti. Aratura, erpicatura, concimazione, semina e rullatura di tutto il campo. Costruzione di un T. d'atterraggio.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di giorni settanta a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'art. 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.

La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Roma, addì 25 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BALBO.

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1928.

Istituzione del campo di fortuna di Aosta, in provincia di Aosta.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Aosta, in provincia di Aosta, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:

Rimozione della strada campestre tra la provinciale Aosta-Ivrea e il limite sud del campo. Svellimento delle piante e degli alberi esistenti nella zona di ampliamento. Spianamento, aratura, erpicatura, concimazione, semina e rullatura della zona di ampliamento. Demolizione di un T. d'atterraggio e costruzione di un altro nella zona di ampliamento.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi due a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'art. 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.

La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Roma, addì 25 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BALBO.

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1928.

Istituzione del campo di fortuna di Gioia del Colle, in provincia di Bari.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Gioia del Colle, in provincia di Bari, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:

Spianamento, aratura, erpicatura, concimazione, semina e rullatura della zona d'ampliamento. Ricostruzione dei segnali a terra. Spostamento della linea telefonica esistente sulla rotabile Taranto-Gioia del Colle di metri 350 dalla strada verso ovest.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi sette a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'art. 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.

La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Roma, addì 25 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BALBO.

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1928.
Istituzione del campo di fortuna di Sessa Aurunca, in provincia di Napoli.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Sessa Aurunca, in provincia di Napoli, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:

Spianamento, aratura ed erpicatura della zona di ampliamento. Semina di graminacee. Sistemazione idrica della zona d'ampliamento mediante drenaggio. Colmatura dei fossi esistenti. Convogliamento delle acque di scolo in collettori fiancheggianti il campo. Spostamento dell'elettrodotto a nord-ovest del campo e dei viottoli che attraversano la zona di ampliamento. Costruzione dei segnali d'atterraggio.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi quattro a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'art. 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.

La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Roma, addì 25 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BALBO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso per la cattedra di professore non stabile di economia politica presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1618;
Visto il regolamento generale degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227, modificato dal R. decreto 14 ottobre 1926, n. 1889;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 31 marzo 1925, n. 363;
Visto il R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173;
Visto il R. decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1546;
Vista la proposta fatta dal Consiglio accademico del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania nella seduta del 29 febbraio 1928;
Considerato che si verifica la condizione stabilita dal penultimo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per la cattedra di professore non stabile di economia politica nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania.

I concorrenti devono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) la loro domanda su carta bollata da L. 3 alla quale dovranno unire:

a) l'atto di nascita;

b) il certificato comprovante che il concorrente è cittadino italiano o italiano non regnicolo;

c) il certificato generale del casellario giudiziario;

d) certificati di buona condotta rilasciati dai sindaci dei Comuni nei quali il concorrente ha avuto la sua residenza durante l'ultimo triennio;

e) le pubblicazioni a stampa;

f) le notizie sulla propria operosità scientifica ed eventualmente didattica in sei esemplari;

g) gli altri titoli o documenti che il concorrente ritenga utile di presentare nel suo interesse;

h) l'elenco dei titoli e delle pubblicazioni in sei esemplari.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate possibilmente in cinque copie.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa. Non sono titoli validi le pubblicazioni presentate dopo la scadenza del termine del concorso.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) debbono essere legalizzati; quelli di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) debbono inoltre essere di data non anteriore di tre mesi da quella della data del bando di concorso.

I concorrenti che appartengono all'insegnamento ed all'Amministrazione governativa sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) in luogo dei quali dovranno presentare un'attestazione rilasciata dalla competente autorità dell' Amministrazione cui appartengono dalla quale risulti che essi trovansi in attività di servizio.

Alla domanda deve essere unita la ricevuta del versamento presso un ufficio del registro della tassa di L. 100 di cui al R. decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1546.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di quattro mesi dalla data della prima pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 marzo 1928 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

N.B. — La prima pubblicazione è stata effettuata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 14 aprile 1928-VI.

Concorso per la cattedra di professore non stabile di storia economica presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1618;

Visto il regolamento generale degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227, modificato dal R. decreto 14 ottobre 1926, n. 1889;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto 31 marzo 1925, n. 363;

Visto il R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173;

Visto il R. decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1546;

Vista la proposta fatta dal Consiglio accademico del Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania nella seduta del 29 febbraio 1928;

Considerato che si verifica la condizione stabilita dal penultimo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per la cattedra di professore non stabile di storia economica nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania.

I concorrenti devono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) la loro domanda su carta bollata da L. 3 alla quale dovranno unire:

a) l'atto di nascita;

b) il certificato comprovante che il concorrente è cittadino italiano o italiano non regnicolo;

c) il certificato generale del casellario giudiziario;

d) certificati di buona condotta rilasciati dai sindaci dei Comuni nei quali il concorrente ha avuto la sua residenza durante l'ultimo triennio;

e) le pubblicazioni a stampa;

f) le notizie sulla propria operosità scientifica ed eventualmente didattica in sei esemplari;

g) gli altri titoli o documenti che il concorrente ritenga utile di presentare nel suo interesse;

h) l'elenco dei titoli e delle pubblicazioni in sei esemplari.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate possibilmente in cinque copie.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa. Non sono titoli validi le pubblicazioni presentate dopo la scadenza del termine del concorso.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) debbono essere legalizzati; quelli di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) debbono inoltre essere di data non anteriore di tre mesi da quella della data del bando di concorso.

I concorrenti che appartengono all'insegnamento ed all'Amministrazione governativa sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) in luogo dei quali dovranno presentare un'attestazione rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione cui appartengono dalla quale risulti che essi trovansi in attività di servizio.

Alla domanda deve essere unita la ricevuta del versamento presso un ufficio del registro della tassa di L. 100 di cui al R. decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1546.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di quattro mesi dalla data della prima pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 marzo 1928 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

N.B. — La prima pubblicazione è stata effettuata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 14 aprile 1928-VI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione dello statuto del Consorzio per la bonifica di Elmas (Cagliari).

Con decreto Ministeriale 28 giugno 1928, n. 4070/2315, è stato approvato lo statuto del Consorzio speciale per la bonifica di Elmas in provincia di Cagliari.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I · PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 4 luglio 1928 - Anno VI

Francia	74.70	Belgrado	33.55
Svizzera	366.96	Budapest (Pengo)	3.32
Londra	92.782	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.672	Norvegia	5.095
Spagna	313.91	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.66	Svezia	5.105
Berlino (Marco oro)	4.547	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna (Schillinge)	2.682	Danimarca	5.10
Praga	56.425	Rendita 3,50 %	72.225
Romania	11.70	Rendita 3,50 % (1902)	66 —
Peso argentino Oro	18.355	Rendita 3 % lordo	45 —
Peso argentino Carta	8.07	Consolidato 5 %	82.975
New York	19.036	Littorio 5 %	82.60
Dollaro Canadese	18.975	Obbligazioni Venezie 3,50 %	76.50
Oro	367.30		

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione Generale del Debito Pubblico

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco n. 44).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi o vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buono Tesoro settennale a premi	697	Cap. 10.000 —	Biancheri *Alba* di Luigi, nubile.	Biancheri *Maria-Luigia-Alba* di Luigi, nubile.
3.50 %	31729	84 —	Capello Luigi, Giovanna e *Antonia*, nubili, fratello e sorella fu Antonio, dom. a Carmagnola, minori sotto la legale amministrazione della loro madre Gargano Giovanna.	Capello Luigi, Giovanna e *Margarita-Antonia*, ecc., come contro.
Ricevuta provvisoria emessa dalla Sezione di Regia Tesoreria di Genova il 18 dicembre 1924 pel deposito di titoli al portatore 3.50 %.	4972	Cap. 8.000 —	Marchesini Ettore di Carlo.	Marchesini Ettore di Carlo, *minore, sotto la p. p. del padre.*
Cons. 5 %	56235	25 —	*Cirolla Angiolina* fu Rocco, minore sotto la p. p. della madre *Angillotti* Domenica fu Domenico, ved. di *Cirolla* Rocco, dom. a Potenza.	*Cerullo Angela* fu Rocco, minore sotto la p. p. della madre *Angellotti* Domenica fu Domenico, ved. di *Cerullo* Rocco, dom. a Potenza.
Buono Tesoro quinquennale 13ª emissione	36	Cap. 14.000 —	Gerardini *Annina* fu Giuseppe, nubile.	Gerardini *Antonia* fu Giuseppe *moglie di Tamberlani Lodovico.*
3.50 % miste	4597 4598	35 — 35 —	Matera Angiolina di *Nicola*, nubile, dom. a Padula (Salerno).	Matera Angiolina di *Angelo-Michele*, dom. come contro.
Buono Tesoro quinquennale 9ª emissione	237	Cap. 2.400 —	Perino Francesco fu *Michele*, minore sotto la tutela di Perino Domenico fu Domenico.	Perino Francesco fu *Domenico-Michele*, minore, ecc., come contro.
Id.	239	» 2.400 —	Perino Andrea fu *Michele*.	Perino Andrea fu *Domenico-Michele*.
3.50 %	591424	28 —	Beccari *Teresa* fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre Soglieri Matilde fu Ermanno, ved. Beccari, dom. in Sartirana (Pavia): con usufrutto vitalizio congiuntivo e cumulativo a *Ferguglia Giovanna* fu Francesco, ved. Beccari Giuseppe, dom. a Sartirana (Pavia) e Soglieri Matilde fu Ermanno ved. di Beccari Carlo, dom. a Sartirana (Pavia).	Beccari *Teresina*, ecc., come contro, con usufrutto vital. congiuntivo e cumulativo a *Fargulia Rosa-Giovanna*, ecc., come contro.
Buono Tesoro annuale serie *D* 1925-26	1065	Cap. 5.000 —	Bensa Virginia fu Emilio, maritata Ramoino *Gerolamo*.	Bensa Virginia fu Emilio, maritata Ramoino *Giacomo Gerolamo*.
Buono Tesoro ordinario serie E eser. 1925-26	4122	» 10.000 —	*Zeme* Gulietta fu Eugenio.	*Giacheri* Giulietta fu Eugenio *maritata Zeme.*

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buoni Tesoro quinquennale 14ª emissione	353 354	Cap. 2.400 — » 1.000 —	Pizzoni *Maria* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Gorelli Lucia fu Giov. Battista, ved. Pizzoni. La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a Gorelli Lucia fu Giovanni Battista ved. Pizzoni.	Pizzoni *Annunciata-Maria* fu Giuseppe, minore, ecc., come contro. La seconda rendita e con usuf. vital. come contro.
3.50 %	626417	140 —	Da Vià *Maria* fu *Remigio*, nubile, dom. a Domegge (Belluno).	Da Vià *Maria-Giovanna* fu *Virgilio*, nubile, dom. come contro.
»	676206	70 —	Colombo Leone di Giuseppe, dom. in Acquate (Como): con usufrutto vitalizio a Pini *Maria-Bambina* fu Giosafatte, ved. di Ronchetti Francesco fu Leone, dom. a Paderno Dugnano (Milano).	Intestata come contro; con usuf. vital. a Pini *Bambina-Maria* fu Angelo, ecc., come contro.
»	676201	140 —	Ronchetti *Giacomo* fu Leone, dom. a Germanedo (Como); con usufrutto vitalizio a Pini *Maria-Bambina* fu *Giosafatte*, ved. di Ronchetti Francesco fu Leone, dom. a Paderno Dugnano (Milano).	Ronchetti *Antonio-Giacomo* fu Leone, dom. come contro; con usuf. vital. a Pini *Bambina-Maria* fu *Angelo, ecc., come contro.*
Cons. 5 %	516	750 —	Aspetti Silvia fu Cesare, moglie di Paganini *Attila*, dom. a Parma.	Aspetti *Fede-Silvia* fu Cesare, moglie di Paganini *Attilio*, dom. a Parma.
»	175442	360 —	De Bartolomeis *Palmina* fu Giovanni Battista, nubile, dom. a Roma.	De Bartolomeis *Anna-Palma-Savina*, ecc., come contro.
»	231383	1.000 —	*Perusi* Teresa fu Filippo, moglie di Lanciai Agostino, dom. a Verona.	*Perini* Teresa fu Filippo, moglie, ecc., come contro.
P. N. 5 %	21122	100 —	*Cirrincione* Liborio fu Antonino, dom. a Gratteri (Palermo).	*Cirincione* Liborio fu Antonino, dom. come contro.
Cons. 5 %	10729	25 —	Pampuri *Elisa* fu Guglielmo, minore sotto la p. p. della madre Bellini Angelina di Gaetano, ved. di Pampuri Guglielmo, dom. a Milano.	Pampuri *Elisabetta* fu Guglielmo, minore, ecc., come contro.
» » » »	433625 433626 433627 433628	60 — 60 — 60 — 60 —	Plaisant Gilda Plaisant Olga Plaisant Sebastiano Plaisant Nicolino di *Francesco* minori sotto la p. p. del padre, dom. a Carloforto (Cagliari).	Plaisant Gilda Plaisant Olga Plaisant Sebastiano Plaisant Nicolino di *Salvatore-Francesco*, minori, ecc., come contro.
3.50 % »	375592 375593	14 — 14 —	Firpo *Serafina* Firpo *Angela* di Giuseppe minori sotto la p. p. del padre, dom. a Montoggio (Genova).	Firpo *Giuseppe-Luigi-Serafino* Firpo *Angelo-Francesco* di Giuseppe minori, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 23 giugno 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

ROSSI ENRICO, *gerente*. Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.